

COMUNE DI POSTUA
PROVINCIA DI VERCELLI

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI BENE MOBILE

Tra l'Associazione Amici dei Presepi di Postua, con sede in Postua in via Roma 11 CF. 91019010023 rappresentata dal Sig. Martignon Simone in qualità di Vicepresidente (di seguito comodante), e il Comune di Postua, con sede in Postua in Via Roma n. 21 C.F. 00351920020 in persona del responsabile del Servizio Tecnico Sig. Giovanni Rasino, nato a Pomigliano d'arco (NA) il 22/07/1971, residente in Serravalle in Via G. Torchio a quanto infra autorizzato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (di seguito comodatario), giusta delibera G.C. n. 9 del 27/02/2019 , si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) il comodante concede in comodato d'uso gratuito al comodatario, che accetta, il tendone per adibirlo a manifestazioni organizzate dal Comune nel periodo dal 01/03/2019 al 30/05/2019.
- 2) La durata del presente contratto è stabilita in tre mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Il comodatario alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione del tendone in oggetto al comodante, fatto salvo accordo di rinnovo fra le parti.
- 3) Tutte le spese del presente atto, oneri di registrazione compresi, sono a carico del comodatario.
- 4) Al momento della sottoscrizione del presente contratto, il comodatario dichiara di aver visionato il bene e di averne accertato l'idoneità dello stesso all'uso determinato dalle parti.

- 5) Salvo il consenso scritto da parte del comodante, è fatto espresso divieto al comodatario di cedere il presente contratto. E' inoltre vietato al comodatario di servirsi del tendone per uso diverso da quello determinato dalle parti. La violazione dei divieti di cui sopra, comporterà la risoluzione ipso Jure del presente contratto ed il diritto comodante di richiedere l'immediato rilascio del bene, oltre al risarcimento del danno.
- 6) L'esecuzione di lavori in contrasto con le vigenti norme urbanistico edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante rispetto ad un mutamento d'uso, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, non ne importano implicita accettazione, ma avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario.
- 7) E' diritto del comodante ispezionare o far ispezionare il tendone, salvo congruo preavviso scritto;
- 8) Il comodatario garantisce il comodante contro i danni che a questo possono derivare da fatto, omissione o colpa, propri, o di terzi in genere e lo solleva da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti dall'immobile in oggetto.
- 9) Il comodatario è costituito custode del bene de quo ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il comodante ed i terzi per danni.
- 10) Tutte le clausole di cui ai punti che precedono, discusse anteriormente alla sottoscrizione del contratto sono valide ed efficaci tra le parti ;

- 11) Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.
- 12) A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente approvata con atto scritto e sottoscritto da entrambe le parti.
- 13) Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro dove il comodante ha il proprio domicilio.

Postula lì

IL COMODANTE

IL COMODATARIO
